



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO

riunita con l'intervento dei Signori:

- VAGLIO SERGIO
- CHIAMETTI GUIDO
- GUIDA LUIGI
-
-
-
-

SEZIONE 34

Presidente

Relatore

Giudice

SEZIONE

N° 34

REG. GENERALE

N° 550/12

UDIENZA DEL

27/02/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

54/34/13

PRONUNCIATA IL:

27 febbraio 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11 marzo 2013

Il Segretario

Agostino Palumbo



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 550/12 depositato il 02/02/2012
- avverso la sentenza n. 155/1/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LODI proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LODI

controparte:

difeso da:

AVV. BATTAGLIESE GUIDO LUIGI
CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 30 20122 MILANO MI

Atti Impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED]

R.G.A. 550/12

Ricorso per l'annullamento/riforma della sentenza n. 155/01/11 pronunciata dalla Sezione 1° della Commissione Tributaria Provinciale di Lodi e depositata il 9 giugno 2011.

Appellante: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lodi

Appellato: [REDACTED]

* * *

Con proprio atto di ricorso depositato tempestivamente, l'appellante ufficio interponeva Appello alla sentenza n. 155/01/11, pronunciata il 5 maggio 2011 dalla Sezione 1° della C.T.P. di Lodi con cui il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso promosso da parte appellata (Notaio rogante) avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. [REDACTED], relativo ad imposte ipotecaria e catastale, anno 2010.

Tale atto impositivo veniva notificato alla parte il 29 settembre 2010, in qualità di pubblico ufficiale e coobbligato al pagamento dell'imposta principale.

In data 15 luglio 2010, infatti, l'appellato [REDACTED] provvedeva alla registrazione in via telematica di un atto integrativo di trust [REDACTED], avente come scopo quello di realizzare la liquidazione di una società di capitali. In tale sede venivano liquidate le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (pari ad €. 168,00.= ciascuna), a sensi dell'art. 11, Tabella Parte I, allegata al D.P.R. 131/86, nonché l'imposta di bollo in misura pari ad €. 230,00.=.

Con l'avviso di liquidazione *de quo*, l'Agenzia provvedeva a liquidare le sole maggiori imposte ipotecaria e catastale nella misura, rispettivamente, del 2% e dell' 1% sulla base imponibile dichiarata in atto, pari ad €. 340.000,00.=. Scaturivano da ciò, maggiori imposte per complessivi €. 9.864,00.=. Lasciava invece inalterata l'imposta di registro, così come versata dal [REDACTED], in quota fissa.

Parte appellata proponeva, avverso tale avviso di rettifica, tempestivo ricorso che la C.T.P. di Lodi, con la sentenza qui impugnata, accoglieva.

Il Consesso giudicante di primo grado rilevava, preliminarmente, la legittimazione ad agire del Notaio ricorrente, poiché lo stesso era il soggetto tenuto a versare l'imposta principale di registro e, quindi, aveva interesse ad impugnare un provvedimento concernente la sua sfera giuridica.

In riferimento al merito della questione, i Giudici lodigiani sulla base delle norme di cui all'art. 2, commi 1 e 2, e art. 10, comma 1, del D.Lgs. 347/90, rilevavano che nel caso di specie, andava

applicata la regola secondo cui se l'atto era soggetto all'imposta sulle donazioni in misura fissa, la base imponibile era determinata secondo le disposizioni relative a tale imposta.

Per tali ragioni, i primi Giudici annullavano l'avviso di liquidazione impugnato, compensando le spese di giudizio.

Con proprio ricorso in Appello, l'appellante ufficio impugnava il pronunciamento di prime cure, sottolineando la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché l'insufficiente motivazione.

Evidenziava l'ufficio che la C.T.P. di Lodi si era "appiattita" su di una interpretazione letterale delle norme di riferimento senza tuttavia considerare che l'imposta di registro e le imposte ipocatastali sono autonome dal punto di vista impositivo.

Per tale motivo, l'ufficio riteneva corretta l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, come effettuata dal Notaio qui appellato, mentre sottolineava che nel caso di specie le imposte ipotecaria e catastale andassero calcolate, autonomamente, in via proporzionale sulla base del valore dichiarato in atto.

Sottolineava, la Direzione Provinciale, che tali imposte, per espresso richiamo previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 347/90, andavano computate sul valore dell'immobile conferito al lordo degli oneri gravanti sul beneficiario.

Per tali motivazioni, l'ufficio, certo del proprio buon operato, chiedeva, in accoglimento del proprio appello, l'annullamento della sentenza impugnata e, per l'effetto, la dichiarazione di piena legittimità dell'avviso di liquidazione emesso.

Parte appellata, in data 15 febbraio 2013, depositava proprie controdeduzioni con le quali contestava le argomentazioni dell'ufficio e ribadiva la correttezza della pronuncia di primo grado.

Sottolineava, infatti, che l'AdE, dopo aver assoggettato il menzionato atto integrativo di trust all'imposta minima di registro (€ 168,00=, così come versata da parte appellata), in ragione della circostanza che l'onere di ritrasferimento degli immobili istituiti in trust ai beneficiari finali comportava una base imponibile pari a zero ai fini della suddetta imposta, procedeva, inspiegabilmente a suo dire, ad accertare una diversa base imponibile ai fini delle imposte ipocatastali.

Parte appellata eccepiva, pertanto, l'insussistenza della carenza motivazionale eccepita da controparte nonché la esauriente motivazione contenuta in detta sentenza, basata sul dettato normativo dagli artt. 2 e 10 del D.lgs. n. 374/90.

Sottolineava, inoltre, la non pertinenza della giurisprudenza richiamata dall'ufficio, in quanto riferita ad altra fattispecie (trasferimento di azienda).

Evidenziava che nel caso di specie il trasferimento di titolarità non aveva comportato anche il trasferimento di ricchezza (requisito per l'applicazione proporzionale dell'imposta di registro); l'imposta assunta doveva, quindi, essere attinta in misura fissa e non in misura proporzionale.

Parte appellata chiedeva, di conseguenza, il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.

Presenti all'udienza le parti che hanno insistito nelle loro richieste ed eccezioni.

* * *

La Sezione giudicante così decide. La sentenza del primo giudice deve essere confermata alla luce delle seguenti motivazioni ed argomentazioni. Preliminarmente questo Giudice d'appello afferma la legittimazione ad agire nel presente giudizio del notaio ricorrente, poiché lo stesso è il soggetto tenuto a versare l'imposta principale di registro, ai sensi degli art. 10 e 57 TUIR e, quindi, ha interesse ad impugnare un provvedimento che riguarda l'imposta principale e che incide direttamente nella sua sfera giuridica.

Identico interesse hanno anche le parti che sono tenute in rivalsa del notaio a pagare la medesima imposta, e la circostanza che l'avviso di accertamento è stato notificato solo al notaio, a maggior ragione legittima quest'ultimo ad impugnare il provvedimento.

La sentenza di primo grado deve essere confermata perché ha colto nel segno il problema. Nel caso *de quo*, si è in presenza di trust e, quindi, devono essere applicate le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, tenuto conto fra l'altro che nel caso in esame non vi è trasferimento di ricchezza, in quanto vi è solo il trasferimento di titolarità del bene stesso.

Quindi, la regola generale che ne consegue, come è noto, è che ove la movimentazione sia priva di un trasferimento di titolarità, la remunerazione del movimento viene assunta attraverso l'applicazione dell'imposta in misura fissa.

Ove la movimentazione sia determinata da un trasferimento di titolarità, ecco che l'imposta va applicata in misura proporzionale. Non vi è dubbio che nel caso di specie, nel trasferimento connesso ad una istituzione di trust, di titolarità di un bene al trustee, non vi è alcun trasferimento di ricchezza.

Alla luce di quanto sopra espresso, trova piena conferma la sentenza del primo giudice. L'appello dell'ufficio viene rigettato. Le spese di giudizio trovano compensazione fra le parti stesse.


Il Collegio giudicante

P. Q. M.

conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.

Milano, 27 febbraio 2013

Il Giudice Tributario, rel. est.
dott. Guido Chiamenti



Il Presidente
dott. Sergio Yaglio

